

Documento informatico

Correzione di errore materiale

**Il presente documento contiene i
seguenti provvedimenti:**

**1) Provvedimento oggetto della
correzione
(Sentenza n. 9/2025)**

**2) Provvedimento di correzione
(Decreto n. 2/2025 fuori udienza)**



SENT. N. 9/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23852** del registro di Segreteria, proposto da **T.**

S., nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*, viale

omissis, c.f. *omissis*, rappresentata e difesa dall'avv.

Nicola Salvini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 42, P.E.C. avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino, Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, la ricorrente espone che l'INPS, a decorrere

dal mese di febbraio 2022, ha assoggettato il suo trattamento di reversibilità a una riduzione sotto la dicitura “*Tab. F L. 335/95*” (e dunque per presumibile superamento dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F allegata all’art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995), peraltro senza l’adozione e la notifica di alcun preventivo provvedimento formale.

L’ammontare di detta riduzione è variato nel tempo: a febbraio 2022 fu di euro 330,45; da marzo a ottobre 2022 fu di euro 330,77; a novembre e dicembre 2022 di euro 331,42; da gennaio 2023 è di euro 355,62, per una decurtazione complessiva, fino al momento di proposizione del ricorso, di euro 6.840,03.

La ricorrente adduce di percepire, oltre al trattamento pensionistico in questione (consistente in un importo lordo annuo di euro 7.866,85 nel 2022), unicamente altra pensione diretta a carico dell’INPS di euro 16.912,24 (importo 2022), nonché altro reddito di euro 4.200 lordi, in regime fiscale di cedolare secca, rappresentato dal valore locativo di un appartamento sito in Torino e di cui la stessa ha l’usufrutto.

Già nel 2021 l’istituto previdenziale aveva iniziato un recupero sul trattamento di reversibilità della ricorrente, senza l’adozione di alcun provvedimento preventivo, restituendo poi con la mensilità di luglio, in autotutela, quanto indebitamente prelevato.

Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede che venga dichiarata l’irripetibilità degli indebiti trattenuti a far data dal febbraio 2022, evidenziando che i propri redditi, concorrenti con la pensione di reversibilità, sono sempre rimasti sotto le soglie comportanti una riduzione di tale trattamento di reversibilità, e stabilite come segue: nel 2020 e 2021, in euro 20.107,62; nel 2022, in euro 20.489,82.

La sig.ra T. deduce, inoltre, la propria sostanziale buona fede, avendo sempre

	assolto l’obbligo di comunicazione dei propri redditi per gli anni 2020 e	
	seguenti, con l’invio delle dichiarazioni tributarie sempre presentate nei	
	termini.	
	L’INPS non si è costituito in giudizio.	
	All’udienza del 27 marzo 2024, questo giudice disponeva con ordinanza	
	istruttoria il deposito in giudizio, a cura dell’INPS, del fascicolo amministrativo	
	relativo alla riduzione del trattamento ai superstiti e al recupero dell’indebito,	
	come previsto dall’art. 155, comma 3, c.g.c., al fine di poter prendere	
	cognizione dei relativi provvedimenti, allo stato non depositati.	
	L’amministrazione previdenziale ottemperava depositando gli atti in proprio	
	possesso, unitamente ad una relazione amministrativa d’ufficio.	
	Alla successiva udienza del 4 dicembre 2024, la causa è stata trattata come da	
	verbale e decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell’INPS, ai sensi	
	dell’art. 93, come richiamato dall’art. 155 comma 9, c.g.c.	
	Si deve rilevare, infatti, la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del	
	giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza, effettuato dalla difesa del	
	ricorrente via P.E.C., sia nei confronti della direzione generale che di quella	
	provinciale dell’Istituto, in data 8 novembre 2023.	
	2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini.	
	L’art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 prevede una limitata cumulabilità	
	degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del	
	beneficiario: il superamento di determinate soglie reddituali (indicate	
	- pag. 4 di 14 -	

nell'allegata tabella F) determina una serie di riduzioni percentuali del trattamento spettante.

Tale limitata cumulabilità impone un onere a carico dei beneficiari, che sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente previdenziale ogni fatto sopravvenuto che possa incidere sulla debenza o sull'importo della prestazione (ai sensi, in particolare, degli artt. 86, quarto comma e 197, settimo comma, del D.P.R. n. 1092/1973).

Nel caso in cui si determini un indebito pensionistico, occorre temperare le esigenze di recupero dell'Amministrazione con la tutela dell'affidamento del beneficiario, che conosce una sorta di tutela "rafforzata" in relazione alla natura previdenziale delle prestazioni in questione.

Pertanto, mentre entro l'anno dalla sua liquidazione automatizzata, il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio ed è quindi soggetto a fisiologica revisione dall'Amministrazione (cfr. art. 5, comma 4, D.P.R. n. 429/1986 e art. 9, commi 1 e 2, D.P.R. n. 428/1985), una volta che la prestazione in capo al beneficiario si sia cristallizzata è necessario tenere in debito conto l'affidamento nel frattempo maturato.

In tale evenienza, il recupero dell'indebito risulta quindi condizionato *"dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di reversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico"* (Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM).

Il contemperamento tra tali contrapposte esigenze (tutela della buona fede e recupero dell'indebito su trattamento ormai definitivo) è realizzato, nella materia che qui ci occupa, dall'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre

1991, n. 412, a mente del quale *“L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*.

Ne consegue che l'azione di recupero derivante, come nella fattispecie in esame, dal superamento di un limite reddituale, va in ogni caso esercitata entro l'anno successivo dalla conoscenza da parte dell'INPS della variazione reddituale: trascorso tale lasso temporale, deve essere data prevalenza alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario del trattamento pensionistico.

In ordine al momento di decorrenza del termine annuale, la circolare Inps n. 47/2018 ha precisato che l'Ente può avere cognizione dei redditi del pensionato o direttamente, quando coincidenti con altre prestazioni erogate dall'Istituto medesimo, o indirettamente per il tramite e attraverso l'accesso alla banca dati dell'Amministrazione finanziaria.

Dunque, mentre in caso di redditi derivanti da prestazioni erogate dallo stesso Ente previdenziale il momento di conoscenza e conseguente decorrenza del termine per l'azione di recupero, va individuato nella data del provvedimento di liquidazione fonte del diverso reddito (ovvero, per i periodi successivi, contestualmente all'erogazione anno per anno), nel caso di dati reddituali a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il momento di decorrenza va individuato in quello di trasmissione dei dati alla menzionata Amministrazione da parte del pensionato (cfr. questa Sezione, sent. n. 53/2022; conforme, n. 73/2023).

Da tale momento, infatti, i dati sono giuridicamente nella disponibilità dell'Istituto il quale, come previsto dall'articolo 13 sopra riportato, procede

all'attività di verifica in modo continuativo (*"L'Inps procede annualmente alla verifica"*) e deve concludere il relativo procedimento, con l'eventuale contestazione di indebiti derivanti dal superamento dei limiti di cumulabilità, entro l'anno successivo.

A tal fine, non è ovviamente sufficiente la sola emissione del provvedimento conclusivo della verifica reddituale e di accertamento e recupero dell'indebito, ma è altresì necessario che tali atti siano portati tempestivamente a conoscenza del destinatario, ai sensi dell'art. 1334 c.c., vertendosi in materia di notifica di atti con effetto sostanziale, interruttivo dei termini di prescrizione e di messa in mora (cfr. questa Sezione, sent. n. 73/2023 cit.).

2.1. Così delineato il quadro normativo di riferimento, va rilevato che dalla disamina degli atti versati in giudizio dall'INPS, a seguito di ordinanza istruttoria a verbale, si evince che l'indebito per cui è causa è riferibile al provvedimento INPS del 3 novembre 2021 prot. n. 68989847149-9, che la ricorrente lamenta come mai notificato, e della cui notifica, in effetti, non vi è prova agli atti.

Con il suddetto provvedimento l'istituto previdenziale avrebbe accertato un importo non dovuto di euro 3.467,83, riferito al periodo dal *"01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019"*, determinato sulla base dei redditi percepiti dalla ricorrente nel 2018, e così precisati dall'INPS: euro 19.308,00 per redditi diversi da quelli da pensione e dichiarati all'Agenzia delle Entrate con il modello 730/REDDITI/2019; euro 7.651,00 relativi all'anno 2019 e concernenti altra pensione diretta, desunti dal Casellario centrale dei pensionati.

L'ulteriore provvedimento di indebitato depositato in giudizio dall'INPS (e datato 23 dicembre 2020, anche questo senza attestazione di notifica, peraltro

contestata dalla ricorrente) è invece estraneo all'oggetto del presente giudizio, in quanto ha determinato un preteso recupero di euro 153,48 a far data dal febbraio 2021 in n. 12 rate mensili: da un lato, la ricorrente ne ha dedotto l'avvenuto annullamento in autotutela, con la restituzione di quanto trattenuto con la mensilità di luglio 2021; dall'altro, le relative trattenute si sarebbero, comunque, concluse nel gennaio 2022 (12 mensilità a decorrere dal febbraio 2021) e sono, quindi, estranee alle censure della ricorrente, che lamenta in questa sede come illegittimi i prelievi a far data dal febbraio 2022.

Ciò chiarito, in primo luogo deve osservarsi che il presunto reddito di euro 19.308,00 per *“redditi diversi da quelli da pensione”*, che sarebbe stato accertato dall'INPS e che ad avviso di questi avrebbe determinato il superamento dei limiti previsti dalla Tab. F, di cui all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/95, non risulta comprovato in giudizio e non trova alcun riscontro in atti.

Il fascicolo amministrativo depositato in giudizio dall'istituto previdenziale non contiene, infatti, alcun documento atto a comprovare tale fondamentale presupposto di legittimità del provvedimento di indebito e di recupero pensionistico, mentre, per contro, la ricorrente ha dato prova di aver sempre dichiarato il solo possesso, oltre ad altra pensione diretta per circa euro 7.651,00, di un reddito locativo da immobile di euro 4.200 lordi, il cui cumulo non determina il superamento dei limiti comportanti decurtazione del trattamento di reversibilità.

In secondo luogo, non vi è chi non veda che il suddetto provvedimento del novembre 2021, anche a prescindere dalla sua (non provata) tempestiva notifica, appare già di per sé stesso tardivo, in quanto adottato a distanza di oltre

un anno dal possesso, da parte dell'INPS, dei dati reddituali di riferimento, che

lo stesso istituto inferisce alla presentazione del modello 730/2019 e ai dati

presenti nel Casellario centrale delle pensioni, sempre del 2019.

Ne consegue che, posto che l'Inps era giuridicamente in possesso dei dati

reddituali della ricorrente sin dall'anno 2019, avrebbe dovuto procedere al

recupero degli indebiti pretesamente rilevati entro il termine del 31/12/2020,

cosicché il suddetto provvedimento, adottato solo nel novembre 2021, si

appalessa tardivo.

In ogni caso, come detto, l'istituto non è stato in grado di comprovare in

giudizio (pur nella propria contumacia, quantomeno attraverso il deposito del

fascicolo amministrativo del procedimento) l'effettuata comunicazione

dell'atto in questione, con conseguente sua inefficacia, in virtù della sopra

ricordata natura di atto recettizio.

Non può, per contro, dubitarsi della buona fede e del legittimo affidamento

della ricorrente circa la spettanza della misura del trattamento erogatogli: tali

stati soggettivi sono meritevoli di tutela alla luce del positivo e tempestivo

adempimento degli oneri di dichiarazione a proprio carico, che appare pacifico

ed incontestabile alla luce degli atti. Ne consegue che la tempestività del

provvedimento di indebito, nella specie non rispettata, assumeva, invece,

carattere essenziale, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali sopra

ricordati.

3. Al complesso delle predette considerazioni, consegue l'illegittimità del

recupero pensionistico operato dall'INPS, con conseguente diritto della

ricorrente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dal medesimo

istituto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

Accoglie il ricorso, e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità delle somme
trattenute dall'INPS nei termini di cui in motivazione.

Conseguentemente, condanna l'INPS alla restituzione di quanto a tale titolo
trattenuto, oltre agli interessi legali da ogni singolo mese di trattenuta al saldo.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente,
che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali nella misura del
15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore
antistatario.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 05/02/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente



DECR. N. 2/2025 f.ud.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI,
ai sensi dell'art. 151 C.G.C., ha pronunciato il seguente

DECRETO

in ordine all'istanza di correzione di errore materiale della sentenza **n. 9/2025**
del 4/12/2024, depositata in data 5/2/2025, proposta da:

T.S., nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*,

viale *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentata e difesa

dall'avv. Nicola Salvini, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Torino, Via Susa n. 42, P.E.C.

avvnicolasalvini01@pec.ordineavvocatitorino.it;

pronunciata nel giudizio iscritto al n. **23852** del registro di Segreteria

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in

Torino, Via XX Settembre n. 34

VISTA

l'istanza predetta, con la quale la ricorrente, rilevato che *“all’udienza del 23/04/2024 fu dichiarata la contumacia dell’Inps”* e che *“la sentenza definitiva del giudizio, nei suoi estremi come sopra specificati, indica invece, nella prima pagina, che l’Inps si sarebbe ritualmente costituito con l’assistenza*

delle avvocate Franca Borla e Silvia Zecchini”, richiede, conseguentemente, di procedere <<*all'opportuna e necessaria correzione dell'errore materiale, espungendo a partire dalla 17a riga dall'alto della prima pagina le parole da “rappresentato” fino a “9” e sostituendole con le parole “convenuto contumace*>>;

VISTI

gli artt. 112 e 113 del C.G.C.;

RITENUTA

accoglibile la predetta istanza, attesa l'effettiva contumacia dell'INPS, ribadita altresì al punto 1 di diritto della sentenza, e di dover conseguentemente procedere alla correzione dell'errore materiale, in conformità a quanto richiesto;

RITENUTO

di dover procedere con decreto, *inaudita* la parte contumace, ai sensi del citato art. 113, comma 2, del C.G.C., in conformità a quanto, altresì, previsto dall'art. 288, comma 1, c.p.c., come interpretati ed applicati dalla condivisibile giurisprudenza, secondo cui “...*deve ritenersi che il giudice possa decidere con decreto sul ricorso per correzione di errore materiale non solo nelle ipotesi in cui tutte le parti costituite concordino sull'errore, ma anche in quelle dove le altre parti siano contumaci...*” (cfr. Trib. Cosenza, Sez. I., decr. n. 10078 del 20/1/2015).

La notifica del ricorso e la fissazione dell'udienza, infatti, sono previsti nella sola ipotesi in cui la correzione sia richiesta soltanto da una delle parti (art. 113, comma 3, C.G.C.; art. 288, comma 2, c.p.c.), ma non nell'ipotesi di richiesta concorde delle parti (art. 113, comma 2 C.G.C.; art. 288, comma 1, c.p.c.), cui

è da equipararsi, come anzidetto, l'ipotesi di richiesta formulata dall'unica parte costituita nel procedimento *de quo*.

Ciò in quanto il procedimento di correzione della sentenza rappresenta “...*non una nuova fase processuale, ma mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l'espressione grafica all'effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza...*” (Cass. civ., Sez. I., Ord. n. 13083/2005), ed in quanto “...*Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione...*” (Cass. civ., Sez. I., Sent. n. 608/2017 e n. 12034/2010); considerazioni espressamente confermate, per quanto nello specifico concerne il giudizio contabile, dall'art. 113, comma 1, del C.G.C., secondo cui “*Il procedimento di correzione ha natura amministrativa e non costituisce giudizio autonomo*”.

Ne consegue che non sarebbe, pertanto, ragionevole prevedere la notifica del ricorso, con il corollario dello svolgimento di apposita udienza in contraddittorio, al solo fine di favorire la partecipazione al sub-procedimento di correzione di una parte che, viceversa, ha scelto di rimanere contumace nel procedimento principale.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica

DISPONE

la correzione della sentenza n. 9/2025, nel senso che laddove è riportato in epigrafe “[...] contro INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino, Via XX Settembre n. 34, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9”, deve essere sostituito da “[...] contro INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., con sede in Torino, Via XX Settembre n. 34, **convenuto contumace**”.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per l’annotazione sull’originale del provvedimento e per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, il 7 marzo 2025.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 10/03/2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente